



PROVINCIA DI PIACENZA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE EA PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

Approvato con atto C.P. n. 73/2 del 12 giugno 1991

CAPO I

Ambito di applicazione e finalità

Art. 1

1 – Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 legge 7.8.1990. n. 241.

Art. 2

Esclusione

1 – Restano esclusi dall'applicazione:

- a) le quote associative e i contributi ad Enti ed istituzioni cui la Provincia partecipa a termine dei relativi Statuti;
- b) i contributi erogati sulla base di deliberazioni-quadro di carattere generale (quale ad esempio il piano bibliotecario, il piano di sostegno alle aziende agricole etc.);
- c) gli interventi previsti da norme di legge e regolamenti;
- d) gli interventi dipendenti da accordi di programma o da convenzioni fra Enti;
- e) contributi, mutui, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da erogare in base a deleghe regionali.

Per quanto concerne i contributi usuali dati ad enti nazionali di carattere socio-assistenziale quali, ad esempio: AVIS, CRI, Associazione non vedenti etc., l'Amministrazione provvederà in deroga al presente regolamento sulla base delle previsioni di bilancio, così come analogamente si provvederà a determinare i contributi annuali per manifestazione dei piacentini all'estero.

Art. 3

Finalità

1 – I contributi della Provincia sono finalizzati alla promozione del progresso civile, sociale, culturale, sportivo, turistico e dello sviluppo economico della comunità provinciale, nonché alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

Pertanto possono essere erogati unicamente per iniziative che perseguono finalità che in modo prioritario od esclusivo rientrino per legge, statuto, regolamento o programma fra quelle proprie della provincia.

Art. 4

Soggetti

1 – I soggetti destinatari dei contributi sono prioritariamente gli Enti pubblici territoriali e non, gli Enti privati, le società legalmente costituite, le Associazioni, i Comitati e gli Organismi rappresentativi di interessi diffusi nonché i soggetti ed enti pubblici e privati che perseguano le finalità di cui al precedente punto 3.

CAPO II

Modalità di erogazione e parametri di valutazione

Art. 5

Presentazione delle domande

1 - Le istanze di contributo devono essere presentate almeno due mesi prima della data fissata per l'iniziativa, per consentire le necessarie valutazioni e l'espletamento degli adempimenti provinciali.

2 – Le istanze presentate da enti, associazioni e comitati regolarmente costituiti, devono essere corredate da:

- a) una relazione dettagliata che permetta di valutare le finalità e la rilevanza della iniziativa e la sussistenza del bisogno;
- b) un piano finanziario dal quale risultino i costi e i ricavi presunti nonché i contributi a pareggio del bilancio delle manifestazioni;
- c) l'atto costitutivo, lo statuto o la documentazione da cui risulti il legale rappresentante del richiedente e i suoi poteri;
- d) l'indicazione delle persone abilitate a quietanzare l'eventuale mandato.

3 - Le istanze presentate da soggetti privati o organismi non regolarmente costituiti devono essere corredate da:

- a) una relazione dettagliata che permetta di valutare le finalità e la rilevanza della iniziativa e la sussistenza del bisogno;
- b) un piano finanziario dal quale risultino i costi e i ricavi presunti nonché i contributi a pareggio del bilancio delle manifestazioni;
- c) indicazioni delle generalità del richiedente;
- d) l'indicazione delle persone abilitate a quietanzare l'eventuale mandato;

4 - Esse sono istruite dall'ufficio competente per materia.

Art. 6

Erogazione dei contributi

1 - L'erogazione dei contributi è subordinata all'attestazione, da parte del beneficiario, dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa, con prospetto che documenti costi e ricavi. Il controllo della documentazione è operato dal settore di competenza.

2 - In presenza, tuttavia, di specifiche e particolari esigenze, il contributo può essere erogato in via preventiva, o per acconti, fatto salvo l'impegno del beneficiario di produrre le attestazioni di cui al precedente comma entro tre mesi dalla conclusione dell'iniziativa.

3 - La mancata produzione del rendiconto, impedisce l'erogazione di ulteriori contributi e comporta la revoca di quelli in precedenza erogati in via preventiva e a titolo di acconto.

4 - La verifica delle condizioni di cui al presente articolo è operata dal responsabile dell'ufficio competente che predispone la proposta di liquidazione delle somme da erogare.

Art. 7

Parametri di valutazione

1 - La valutazione delle istanze proposte avverrà sulla base di parametri quali:

- a) attinenza e coerenza con i programmi provinciali;

- b) rilevanza ai fini della promozione civile, sociale, culturale, sportiva, turistica e dello sviluppo economico della comunità provinciale nonché per la valorizzazione e la tutela del territorio e dell'ambiente;
- c) rilevanza territoriale;
- d) incidenza del lavoro prestato da volontari;
- e) rappresentatività del soggetto destinatario del contributo;
- f) rapporto tra costo previsto e risultato perseguito;
- g) buon esito di precedenti esperienze;
- h) partecipazione dei comuni o altri enti interessati territorialmente;
- i) assenza del fine di lucro.

2 - All'uopo annualmente dovrà essere sentita l'apposita Commissione per la definizione dell'ordine di priorità delle iniziative.

3 - L'importo del contributo non può mai essere superiore alle differenze fra costi e ricavi propri dell'iniziativa medesima.

Art. 8

Competenza per la concessione

1 - La competenza per la concessione dei contributi è della Giunta Provinciale che procederà a deliberare sulla scorta degli elementi e dei criteri di cui agli articoli precedenti, secondo le disponibilità di bilancio e gli indirizzi di cui alla relazione previsionale e programmatica.

CAPO III

Altre provvidenze e vantaggi economici

Art. 9

Patrocinio morale e collaborazione organizzativa

1 - La concessione di patrocinio morale e/o di collaborazione organizzativa per specifiche iniziative che usufruiscono delle risorse logistiche dell'Amministrazione Provinciale, è soggetta a semplice parere della G.P. ed è disposta dal Presidente.

2 - La collaborazione mediante assunzione diretta di spese generali e della fornitura di beni e servizi, è disposta dalla G.P. con apposita deliberazione da cui risulti la descrizione dei beni e/o dei servizi forniti con l'indicazione dei costi dei beni e/o dei servizi acquisiti da terzi.

Art. 10

Utilizzo temporaneo di immobili, strutture o beni

1 - L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche, può essere concesso tenuto conto delle reali disponibilità e degli impegni programmati dalla Provincia.

2 - L'uso gratuito o agevolato di tali beni se occasionali è disposto dal Presidente e se ricorrente o continuativo è disposto dalla Giunta Provinciale sempre su richiesta documentata dei soggetti interessati e previa sottoscrizione di apposita dichiarazione che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di proprietà provinciale e preveda l'accollo di ogni responsabilità per eventuali danni.

CAPO IV

Finalità del regolamento

Art. 11

1 – Con il presente regolamento la Provincia, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 12

1 – L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte della Provincia.

2 – L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi di riferiscono.

CAPO V

Pubblicità e partecipazione

Art. 13

1 – La Giunta provinciale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990 n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali ed economiche e di tutti i singoli cittadini che ne fatto richiesta.

Art. 14

1 – Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio per la durata prevista dalla legge.

2 – Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 15

1- Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto da ogni cittadino della Provincia dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nella stessa hanno sede.

2- Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO VI

Disposizioni finali - Efficacia del regolamento

Art. 16

1 – Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.

2 – Il Segretario provinciale ne dispone, a emesso degli uffici provinciali, la pubblicazione e la diffusione-

Art. 17

Norma transitoria

Per l'esercizio in corso la presentazione delle istanze non è soggetta ai termini di cui al precedente art. 5.